



Ministero della cultura

Riparto maggiori risorse disponibili a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*”;

VISTI, in particolare, l’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, che istituisce il Fondo Unico per lo Spettacolo e l’articolo 15, comma 2, della medesima legge, ai sensi del quale si provvede al rifinanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo in sede di legge finanziaria dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, ai sensi del quale, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il “*Sistema di misurazione e valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante “*Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*” e, in particolare, l’articolo 4, comma 3, ai sensi del quale “*In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, di eventuali revoche o rinunce, il Direttore generale, a partire dal secondo anno di ciascun triennio, può adottare bandi annuali per gli articoli 42 e 44, di cui al presente decreto*”;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante “*Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017, recante «Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 - Supplemento Ordinario n. 47, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 e, in particolare, la tabella 14 del bilancio di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che reca, tra gli altri, i capitoli di spesa afferenti il Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante “*Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017*”;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2021, concernente l’assegnazione, per l’esercizio 2021, delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2021, recante “*Misure di sostegno integrativo per gli organismi e per i lavoratori dello spettacolo per far fronte all’emergenza sanitaria (c.d. fondo di garanzia), in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto 31 dicembre 2020*”;

VISTO il decreto ministeriale 11 febbraio 2021, recante “*Riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo annualità 2021*”, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2021 al n. 414, con il quale sono state stabilite le aliquote di ripartizione del FUS anno 2021;

VISTO il decreto ministeriale 1 aprile 2021, con il quale sono state ripartite sui capitoli le risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo 2021 pari a euro 367.641.856,00;

VISTO il DMT 94858 del 4 giugno 2021, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 2021 al numero 886, con il quale, al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio a quanto deriva dall’applicazione dei decreti ministeriali 11 febbraio 2021, n. 77 e 1 aprile 2021, n. 143 sopra citati, viene disposta una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 e dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA la nota prot. n. 17832 del 16 giugno 2021 dell'Ufficio Legislativo, concernente l'attuazione del decreto ministeriale 12 gennaio 2021;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2021, con il quale si provvedeva ad una prima ripartizione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 11 febbraio 2021, in coerenza con l'entità numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate, delle risorse a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo destinate a favore delle nuove istanze presentate, entro il termine del 23 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 2020;

VISTO il parere del Consiglio superiore dello spettacolo n. 5 del 2 agosto 2021;

VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante "*Riparto dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo a favore di nuove istanze e rimodulazione ulteriori risorse disponibili per l'annualità 2021*", con il quale si è provveduto ad una nuova ripartizione delle risorse disponibili per l'annualità 2021 destinate alle nuove istanze per un importo pari a euro 27.922.786,85 e ad una rimodulazione delle risorse disponibili, ripartite per una quota di 2.659.000,00 a favore dei settori in difficoltà del mondo dello spettacolo e per una quota di 1.918.213,15 a favore di progetti speciali;

VISTO il DMT 243800 del 24 settembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 28 settembre 2021 al numero 1360, con il quale, al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio a quanto deriva dall'applicazione dei citati decreti ministeriali 26 maggio 2021 e 6 agosto 2021, è stata disposta una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 e dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA la nota prot. n. 9797 del 22 settembre 2021 della Direzione generale Spettacolo, con la quale è stato fornito un quadro delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985 riferite all'anno finanziario 2021;

VISTA la nota prot. n. 10060 del 7 ottobre 2021, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha proposto di destinare tutte le risorse disponibili sul Fondo Unico per lo Spettacolo, che ammontano ad euro 20.255.711,78 - ivi comprese le risorse finalizzate a realizzare strumenti di sostegno integrativo, a fini di garanzia, destinate agli organismi dello spettacolo per la ripresa delle attività e per assicurare la tutela occupazionale - tramite Azioni di sistema, di cui all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, al sostegno di progetti di attività di spettacolo dal vivo destinati ad assicurare l'inclusione sociale, il riequilibrio territoriale e con essi la tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale, proponendo altresì di finalizzare in tal senso anche le risorse destinate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 6 agosto 2021 al sostegno di progetti speciali per l'anno 2021 pari ad euro 1.918.213,15;

CONSIDERATO che la Direzione generale Spettacolo ha manifestato l'intendimento di avviare un percorso condiviso con l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale al fine di trasferire allo stesso gli importi disponibili sul FUS destinati al sostegno, attraverso Azioni di sistema, dei vari ambiti dello spettacolo dal vivo;

CONSIDERATO, altresì, che la missione dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale è finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e alla promozione di iniziative volte a tutelare i settori legati all'identità collettiva dei vari gruppi sociali presenti sul territorio e le espressioni delle diversità culturali, in conformità agli obblighi e ai principi fissati dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale

immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 e dalla Convenzione UNESCO per la protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19;

VISTA la nota prot. n. 18044 dell'8 ottobre 2021, con la quale il Segretario Generale ha concordato con quanto proposto dalla Direzione generale Spettacolo in merito al trasferimento degli importi disponibili sul Fondo Unico per lo Spettacolo all'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, avviando con lo stesso un percorso condiviso;

VISTA la nota prot. n. 10395 del 21 ottobre 2021, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha comunicato al Direttore dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale l'intendimento di trasferire allo stesso l'importo disponibile sul FUS pari ad euro 20.255.711,78, da finalizzare al sostegno, attraverso bandi ed azioni di sistema, dei vari ambiti dello spettacolo dal vivo, riservandosi di trasferire, in un momento successivo e all'esito delle verifiche in corso presso i competenti uffici, anche le risorse destinate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 6 agosto 2021 al sostegno di progetti speciali di cui all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 per l'anno 2021 pari ad euro 1.918.213,15;

VISTA la nota prot. n. 10471 del 26 ottobre 2021, con la quale l'Istituto Centrale per il Patrimonio immateriale ha confermato la disponibilità a svolgere, con il supporto della Direzione generale Spettacolo, la funzione di gestore amministrativo di tali risorse, che saranno trasferite sul conto di Tesoreria dello stesso Istituto, e ha garantito il supporto tecnico-scientifico che dovesse risultare necessario per il miglior esito delle procedure;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla programmazione e assegnazione delle risorse disponibili, sul Fondo Unico per lo Spettacolo quantificate in complessivi euro 22.173.924,92;

VERIFICATA la disponibilità per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e di cassa, sui seguenti capitoli: 6622 PG1, 6623 PG1, 6624 PG1, 6626 PG1, 8721 PG1, come di seguito rappresentata:

capitolo	importo
6622 PG 1	9.688.318,25
6623 PG 1	2.297.950,96
6624 PG 1	1.767.510,17
6626 PG 1	7.489.097,44
8721 PG 1	931.048,10
totale	22.173.924,92

DECRETA

Art. 1

1. Una somma pari a euro 22.173.924,92 è destinata, tramite Azioni di sistema di cui all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni, al sostegno, per mezzo di appositi bandi pubblici, di attività di spettacolo dal vivo, volte ad assicurare nelle aree periferiche delle città metropolitane progetti di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela

occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso le arti performative.

2. A tal fine, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dalla Direzione generale Spettacolo all'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che opererà, in linea con le predette finalità, secondo le modalità definite con la medesima Direzione generale Spettacolo.

Art. 2

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli indicati in tabella, nell'ambito del Centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura:

capitolo	importo
6622 PG 1	9.688.318,25
6623 PG1	2.297.950,96
6624 PG1	1.767.510,17
6626 PG1	7.489.097,44
8721 PG1	931.048,10
totale	22.173.924,92

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 2 dicembre 2021

IL MINISTRO